

Rapporto di minoranza

numero	data	competenza
8375 R2	11 settembre 2025	DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

**della Commissione ambiente, territorio ed energia
sull'iniziativa parlamentare 14 marzo 2023 presentata nella forma
elaborata da Matteo Buzzi e cofirmatari per la modifica della Legge sullo
sviluppo territoriale (LST) Art. 11 cpv. 2 "Per una maggiore
partecipazione alle consultazioni in ambito pianificatorio: allungamento
del periodo di pubblicazione"**

(v. messaggio 6 dicembre 2023 n. 8375)

1. L'INIZIATIVA

Gli autori dell'iniziativa elaborata n. 732 chiedono di modificare l'art. 11 cpv. 2 della Legge sullo sviluppo territoriale affinché sia prolungato da 30 a 60 giorni il periodo della messa a disposizione degli atti pianificatori nel contesto di pubbliche consultazioni. Ciò garantirebbe una migliore possibilità di partecipazione da parte della popolazione e delle associazioni, eviterebbe inutili ricorsi e velocizzerebbe i processi pianificatori.

A suffragio di questa richiesta di modifica della legge, gli iniziativaisti indicano che *"La partecipazione dei cittadini alla pianificazione del territorio è fondamentale per raccogliere tutte le possibili informazioni, pareri, esperienze importanti in fase di allestimento dei nuovi piani regolatori e piani di agglomerato"*, ma che spesso *"I documenti pianificatori in diverse circostanze sono piuttosto complicati e richiedono parecchio tempo per essere analizzati."*

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN MERITO ALL'INIZIATIVA

Nel proprio messaggio, il Consiglio di Stato evidenzia subito come l'atto, benché si riferisca ai Piani regolatori e ai Programmi d'agglomerato, chiede di fatto una modifica dell'art. 11 cpv. 2 LST, il quale si applica solo al Piano direttore (PD) e, secondo le Direttive sul programma Traffico d'agglomerato (DIPTA), ai Programmi d'agglomerato (PA).

Il Governo indica inoltre che, se si volesse andare incontro alle intenzioni degli iniziativaisti, sarebbe necessario metter mano ai seguenti articoli di legge:

- artt. 5 cpv. 2 della Legge sullo sviluppo territoriale [LST] e 7 cpv. 1 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale [RLST] per quanto riguarda in generale le modalità di partecipazione ed informazione;
- art. 11 cpv. 2 (citato dagli iniziativaisti) e art. 20 cpv. 1 RLST per quanto riguarda il PD;
- art. 35 cpv. 2 RLST per quanto riguarda i Piani regolatori (PR);
- art. 36 cpv. 1 LST per quanto riguarda i Programmi di urbanizzazione;
- art. 45 cpv. 2 LST per quanto riguarda i Piani d'utilizzazione cantonale (PUC).

Nel merito della proposta, il Consiglio di Stato esprime le seguenti considerazioni:

- i 30 giorni stabiliti dalla legge rappresentano un periodo minimo di pubblicazione, che Comuni e Cantone possono decidere di prolungare;
- la popolazione può essere resa partecipe anche attraverso altre modalità, come serate pubbliche, workshop, sondaggi o volantini ad ogni fuoco;
- lo scopo richiesto dalla legge è adeguatamente raggiunto grazie a questi strumenti di informazione e partecipazione;
- ogni istante impossibilitato ad osservare il termine ha la facoltà di chiedere una proroga che, di regola, viene concessa; inoltre, le ferie giudiziarie sospendono i termini durante tre periodi dell'anno;
- con l'accesso agli atti in formato elettronico, la possibilità di esprimersi è peraltro ora facilitata.

In conclusione, il Governo afferma che l'iscrizione nella legge di un termine generale di 60 giorni allungherebbe ulteriormente i tempi procedurali (soprattutto per le modifiche secondarie) e che, alla luce del fatto che i Comuni e il Cantone hanno comunque un ampio margine di manovra per calibrare tempi e modi dell'informazione e partecipazione per casi pianificatori complessi, il periodo minimo di messa a disposizione degli atti non è da modificare.

Di conseguenza, il Governo propone di respingere l'iniziativa.

3. VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione ha preso atto che l'iniziativa in oggetto, se accolta come tale, sarebbe di fatto limitata alle procedure riguardanti il Piano Direttore e, secondo le Disposizioni sul programma Traffico d'Agglomerato, i Piani d'Agglomerato.

Se si volesse rendere generale questa disposizione ed estendere l'effetto anche ai Piani Regolatori comunali e a tutte le procedure che prevedono l'informazione e la partecipazione della popolazione, sarebbe necessario modificare anche numerosi articoli di legge e i relativi regolamenti che riportiamo di seguito:

- artt. 5 cpv. 2 LST e 7 cpv. 1 RLST per quanto riguarda in generale le modalità di partecipazione ed informazione;

LST

Partecipazione

Art. 5

1Cantone e Comuni garantiscono una tempestiva informazione e partecipazione della popolazione e delle persone interessate alla pianificazione; se essa comporta effetti territorialmente limitati o concerne aspetti settoriali, può essere circoscritta agli interessati.

2La partecipazione è garantita di principio mediante pubblico deposito degli atti, previo avviso, **per trenta giorni** presso i Comuni interessati; durante questo periodo ognuno può presentare osservazioni o proposte pianificatorie.

3La procedura può essere delegata ad altri enti.

RLST

Modalità della partecipazione: pubblico deposito degli atti

(art. 5 cpv. 2 LST)

Art. 7

1 Gli atti sono depositati **per un periodo di trenta giorni** presso le cancellerie dei Comuni, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.

2 Il deposito degli atti è annunciato almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani.

3 Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e tutti gli enti o organismi interessati dalla pianificazione possono presentare per scritto le loro osservazioni o proposte. In particolare:

- a) i cittadini attivi e le persone giuridiche con sede nel Comune;
- b) i proprietari di terreni;
- c) le associazioni a scopo ideale o economico;
- d) i Comuni limitrofi, gli altri Enti pubblici e gli Enti regionali di sviluppo.

- art. 11 cpv. 2, citato dagli iniziativaisti, e l'art. 20 cpv. 1 RLST per quanto riguarda il PD;

LST

Art. 11

Informazione e partecipazione

1 Nel corso dell'elaborazione di obiettivi pianificatori, schede di dato acquisito e piani ogni persona fisica o giuridica, i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie.

2 Gli atti e la documentazione sono depositati **per trenta giorni**, previo avviso, presso i Comuni.
3...

RLST

Informazione e partecipazione

(art. 11 e 14 LST)

Art. 20

1 I progetti di obiettivi, schede di dato acquisito e piani sono depositati per un periodo **di trenta giorni** presso le Cancellerie dei Comuni interessati e consultabili sul sito web del Cantone, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.

2 Per l'annuncio del deposito atti, la modalità della partecipazione e l'eventuale limitazione o delega della procedura si applicano gli articoli 7 e 8 di questo regolamento.

3 Le osservazioni o proposte pianificatorie sono trasmesse al Consiglio di Stato, il quale, se non le recepisce, risponde mediante rapporto scritto.

- art. 35 cpv. 2 RLST per quanto riguarda i PR;

RLST

Procedura

Art. 35

1 Il Municipio elabora la modifica.

2 **Esperita l'informazione e la partecipazione agli interessati**, il Municipio adotta e pubblica la modifica **per trenta giorni** presso la cancelleria comunale.

3 Contro la modifica è dato ricorso al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 28.

4 Trascorsi i termini di pubblicazione gli atti vengono trasmessi al Consiglio di Stato per approvazione ed evasione degli eventuali ricorsi.

5 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi dell'art. 30.

6 La modifica entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

- art. 36 cpv. 1 LST per quanto riguarda i Programmi di urbanizzazione;

LST

Procedura del programma d'urbanizzazione

Art. 36

1Il Municipio elabora il programma d'urbanizzazione, coordinandolo con il piano finanziario, e lo pubblica per un periodo **di trenta giorni** presso la cancelleria comunale; durante questo periodo ogni interessato può presentare osservazioni.

2Il Municipio adotta il programma d'urbanizzazione.

3Il programma d'urbanizzazione è modificato in caso di mutate circostanze.

- art. 45 cpv. 2 LST per quanto riguarda i PUC cantonale.

LST

Procedura

a) adozione

Art. 45

1Il Dipartimento elabora il piano d'utilizzazione, dandone preventiva comunicazione al Gran Consiglio, ai Comuni e agli enti regionali per lo sviluppo interessati.

2Il progetto di piano è depositato **per trenta giorni**, previo avviso, presso i Comuni interessati; durante questo periodo ogni cittadino attivo in quei Comuni ed ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie.

3Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni, adotta il piano e lo trasmette al Gran Consiglio per approvazione.

L'accoglimento dell'iniziativa creerebbe una situazione non uniforme con periodi di consultazione (procedura di informazione e partecipazione) differenti fra le varie tipologie di pianificazione. Ma, al contrario del Consiglio di Stato, la minoranza della Commissione non la ritiene problematica. L'introduzione di questa nuova regola per la sola LST si giustifica per diversi motivi.

1. Sono soprattutto le procedure della LST per PD e PA che affrontano temi complessi e hanno dossier corposi. Il loro esame richiede molto impegno.
2. Nelle schede di PD e nei PA si decidono indirizzi che hanno grande impatto sull'intero territorio cantonale, anche a livello locale, con investimenti, pianificazioni puntuali, disposizioni, ordinanze, ecc. Ciò che viene pubblicato concerne trasformazioni territoriali che non sono di immediata comprensione. Dare più spazio all'informazione e alla partecipazione nelle fasi iniziali di consultazione è quindi fondamentale: sulla base di un maggior numero di opinioni è possibile calibrare i passi successivi, aumentando la condivisione pubblica.
3. È molto frequente la richiesta di proroghe da parte di Comuni e associazioni. Soprattutto nei Municipi, che operano in regime di milizia, il termine di 30 giorni trascorre velocemente e non vi è sufficiente tempo per elaborare osservazioni e prese di posizione in collaborazione con esperti e uffici tecnici.

La minoranza della Commissione osserva poi che aggiungere 30 giorni di consultazione a processi che durano molti anni, non è assolutamente problematico. Se questa proposta verrà accettata, si potrà estendere la regola anche alle altre leggi indicate sopra.

In aggiunta, si ritiene positivo che oggi la consultazione possa avvenire mettendo a disposizione gli atti in forma elettronica. L'accesso digitale a tutti i documenti è quindi più immediato e facilita la possibilità di esprimersi. Ma non cambia la sostanza: le tematiche affrontate nelle consultazioni restano complesse e i piani – se non si è professionisti – sono di difficile interpretazione.

Rileviamo infine che la fase di consultazione di 60 giorni offrirebbe più tempo ai servizi competenti per organizzare delle serate informative. Un approccio propositivo e pronto ad approfondire tutte le opinioni potrebbe migliorare significativamente il rapporto fra istituzioni e popolazione.

4. CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra esposto, la minoranza della Commissione ambiente, territorio ed energia invita il Gran Consiglio ad accettare l'iniziativa elaborata IE732.

Per la minoranza della Commissione ambiente, territorio ed energia:

Cristina Zanini Barzaghi, relatrice
Buri - Buzzi - Mobiglia

Disegno di

Legge dello sviluppo territoriale (LST)

modifica del ...

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare il 14 marzo 2023 presentata nella forma elaborata da Matteo Buzzi e cofirmatari,
- visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8375 del 6 dicembre 2023,
- visto il rapporto di minoranza della Commissione ambiente, territorio ed energia n. 8375 R2 dell'11 settembre 2025;

decreta:

I

La legge dello sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2

²Gli atti e la documentazione sono depositati per **sessanta** giorni, previo avviso, presso i Comuni.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.